

ORIGINALE



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N. 170 DEL 30/10/2025

OGGETTO: CULTURA E TURISMO – IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 23/2011 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026

L'anno duemilaventicinque addì trenta del mese di Ottobre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze del Comune, convocata d'iniziativa del Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	NOME	RUOLO	Presenti	Assenti
1	FROSINI ANDREA	Sindaco	X	
2	BUTI PAOLA	Assessore	X	
3	RUSCI LUCA	Assessore	X	
4	VALENTI MARCO	Assessore	X	
5	NISI DIANA	Assessore		X

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Giovanni Rubolino (art. 97 c. 4 lett. A del D. Lgs. 267/2000).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Andrea Frosini, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2025/202

UNITA' ORGANIZZATIVA PROPONENTE: SETTORE AFFARI GENERALI SOCIO-EDUCATIVA

OGGETTO: CULTURA E TURISMO – IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 23/2011 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.lgs n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali disciplina, tra l'altro, in materia di programmazione economico-finanziaria e determinazione delle tariffe ed in particolare:
 - con l'art. 151 viene stabilito che *“1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale.”*
 - con l'art. 172 lett. c) della legge n. 267/2000 -TUEL-, come da ultimo modificato dal D.lgs 10 agosto 2014 n. 126 viene stabilito che *“le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi,”* sono allegati al bilancio di previsione;
 - con l'art. 174 c. 3 si prevede che *“3. Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151.”;*
- l'art. 53, co. 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) stabilisce che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, , e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.”;*
- l'art. 1, comma 169 della L. 27/12/2006 n. 296 dispone che: *““Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Premesso inoltre che:

- il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 *“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”*, prevede all'art. 4 (Imposta di soggiorno) comma 1 prevede che *“I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di*

soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.”;

Dato atto che ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote o tariffe la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale che le deve approvare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l’art. 6 del D. L. n. 55/1983, convertito in Legge n. 131/1983, che ha stabilito l’obbligo per i Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata con le tariffe e contribuzioni e le entrate specificatamente destinate, determinando, con lo stesso atto, le tariffe e le contribuzioni;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 luglio 2023 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 181 del 04.08.2023) – Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», con cui è stata confermata la data del 31.12.2024 quale termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 e relativi allegati;

Richiamate:

- la delibera C.C. 13/07/2011 n. 40 con la quale questa amministrazione, nelle more della pubblicazione da parte della Regione Toscana dell’elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte, ed in ossequio, altresì, ai principi di trasparenza e di buona amministrazione, ha ritenuto opportuno procedere preliminarmente all’individuazione dei criteri da porre a fondamento del Regolamento che dovrà disciplinare le modalità applicative della suddetta imposta;
- la delibera C.C. n. 04 del 07/02/2012 "Richiesta di iscrizione nell’elenco regionale delle località turistiche e città d’arte ai sensi del d. lgs. n. 23/2011 art. 4 comma 1”
- la delibera C.C. n. 05 del 07/02/2012 di modifica di alcuni dei criteri per l’adozione del regolamento per l’applicazione dell’imposta;
- in particolare la delibera C.C. n. 58 del 29/12/2022 con la quale sono state modificate alcune figure esenti (art. 4) ed è stato elevato il periodo di pernottamento assoggettato all’imposta (art. 6);

Visti:

- l’art. 4 del Regolamento “Esenzioni” il quale prevede che: *“I Sono esenti dall’imposta di soggiorno: a) i minori fino al compimento del 13° anno di età; b) le persone che pernottano in quanto ricoverati per trattamenti in regime di “day hospital”, in ospedali e case di cura, e loro*

accompagnatori; ... c) gli accompagnatori di persone ricoverate in ospedali o case di cura e le persone e loro accompagnatori, sottoposte a visite mediche specialistiche e/o accertamenti diagnostici. L'esenzione è subordinata alla presentazione, da parte di colui che intende usufruire dell'esonero, di certificazione prodotta dalla struttura sanitaria attestante le generalità del paziente ed il periodo di ricovero; d) autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica in ragione di ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti; f) soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario g) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica.”

- l'art. 6 del Regolamento “Criteri di commisurazione degli importi”, il quale prevede che: “1. La misura dell'imposta di soggiorno è determinata per persona in ragione della tipologia, delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle strutture ricettive come risultante dalla classificazione ai sensi della vigente normativa regionale. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale. 1/bis Nel caso di pagamento anticipato dell'imposta da parte del soggetto passivo, il relativo importo è determinato sulla base della tariffa e dei parametri di calcolo vigenti al momento del pagamento. 2. L'imposta non può superare la misura massima di 5 euro giornalieri per ospite. 3. L'imposta si applica fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nel territorio del comune di Monteriggioni. 4. Il gestore rilascerà al cliente una ricevuta numerata di pagamento, tenendo conto del materiale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, entro il termine del periodo di soggiorno di ciascun ospite, nella quale saranno annotati l'importo dell'imposta di soggiorno, il nominativo del cliente e della struttura ricettiva, il periodo di soggiorno e le eventuali esenzioni. 5. È consentito il rilascio di una ricevuta unica per i gruppi organizzati e per i singoli nuclei familiari. 6. Comma abrogato”
- l'art. 7 del Regolamento “Soggetto responsabile del versamento dell'imposta e degli obblighi tributari”, il quale prevede che: “1. Sono soggetti responsabili del versamento dell'imposta: a. I gestori delle strutture ricettive che incassano direttamente i corrispettivi od i canoni del soggiorno; b. I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme On Line, cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive anche mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare ed incassando od intervenendo nel pagamento dei canoni o corrispettivi. 2.”
- l'art. 7/bis del Regolamento “Versamento dell'imposta da parte di soggetti gestori dei portali telematici e/o piattaforme on line” il quale prevede che: “1. I soggetti di cui al precedente art. 7 comma 1 lett. b) del presente regolamento possono stipulare apposite convenzioni con il Comune di Monteriggioni per l'ulteriore disciplina dell'incasso e del riversamento dell'imposta. 2. I gestori dei portali telematici e/o delle piattaforme on line convenzionate si sostituiscono ai soggetti di cui al precedente art. 7 comma 1 lett. a) nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno in qualità di agenti della riscossione e, in quanto tali, per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o la piattaforma, assumono tutti gli obblighi di rendicontazione, come stabiliti nella convenzione sottoscritta con il Comune di Monteriggioni; rimangono a carico dei gestori delle strutture ricettive gli obblighi di riscossione e riversamento, nonché di rendicontazione, con riguardo ai pernottamenti prenotati od offerti al

di fuori dei canali telematici e/o on line. 3. Per esigenze di semplificazione e di armonizzazione gestionale, sulle strutture diverse da quelle di cui all'art. 18 (Alberghi) della L.R.T. n. 86/2016, la Giunta Comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può prevedere l'applicazione di una tariffa unica in sede di prenotazione con eventuale obbligo di pagamento del differenziale direttamente al gestore della struttura. “;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 7/bis del Regolamento il quale prevede che “3) *Per esigenze di semplificazione e di armonizzazione gestionale, sulle strutture diverse da quelle di cui all'art. 18 (Alberghi) della L.R.T. n. 86/2016, la Giunta Comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può prevedere l'applicazione di una tariffa unica in sede di prenotazione con eventuale obbligo di pagamento del differenziale direttamente al gestore della struttura.”;*

Richiamate le proprie precedenti delibere:

- G.C.40/2019 “*TURISMO E CULTURA – IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 23/2011 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019*”;
- G.C. n. 106/2019 “*TURISMO E CULTURA – IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 23/2011 – TARIFFE PER L'ANNO 2019 - RETTIFICA DELIBERA G.C. N. 40/2019*”;
- G.C. n. 197 del 09/12/2019 “*TURISMO E CULTURA – IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 23/2011 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020*”;
- G.C. n. 13 del 02/02/2021 “*CULTURA E TURISMO – IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 23/2011 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021*”;
- G.C. n. 43 del 01/03/2022 “*CULTURA E TURISMO – IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 23/2011 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022*”;
- G.C. n. 07 del 19/01/2023 “*CULTURA E TURISMO – IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 23/2011 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023*”;
- G.C. n. 185 del 07/11/2023 “*CULTURA E TURISMO – IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 23/2011 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024*”;
- G.C. n. 151 del 25/10/2024 “*CULTURA E TURISMO – IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 23/2011 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025*”;

Richiamata: la recente L.R.T. n. 61/2024 “Testo unico del sistema turistico regionale”, che ha abrogato la precedente normativa (L.R.T. n. 86/2016), ed in particolare:

- il Titolo II “Strutture ricettive turistiche” in ordine alle definizioni e disposizioni comuni alle strutture ricettive turistiche; capi I (Strutture ricettive alberghiere), II (Strutture ricettive all'aperto), III (Strutture ricettive alberghiere per l'ospitalità collettiva) , IV (Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione), V (Residence) e VI (Alberghi diffusi)

- il Capo VII del medesimo Titolo II della citata norma ed in particolare l'art. 51 in ordine alla classificazione delle strutture e con il quale si dispone che: *“1. Il regolamento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “PNRR” e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, (12) stabilisce i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive. 2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:*
 - a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;*
 - b) i campeggi, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;*
 - c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici, con un numero di stelle variabile da due a cinque;*
 - d) i marina resort con un numero di ancore variabile da uno a cinque;*
 - e) i condhotel con un numero di stelle corrispondente alla classificazione dell'albergo o della residenza turistico-alberghiera;*
 - f) i residence, con un numero di chiavi variabile da due a quattro.*
- Il Titolo III Capo I ed in particolare l'art.58 (Locazioni turistiche) con il quale si dispone che le locazioni turistiche sono *disciplinate dalla normativa statale, e gli immobili ivi destinati devono possedere: a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione; b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.”;*

Richiamato altresì il nuovo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 47/R/2025 del 11 agosto 2025 *"Regolamento di attuazione della legge regionale 61/2024 (Testo unico del turismo)"*, in vigore dal 29 agosto 2025 ed in particolare:

- l'art. 24 relativamente alla classificazione delle strutture alberghiere di cui al Capo I del Testo Unico;
- l'art. 37 relativamente alla classificazione delle strutture all'aperto di cui al Capo II del Testo Unico;
- l'art. 50 relativamente alla classificazione dei Residence di cui al Capo VI del Testo Unico;

Richiamati infine:

- la L.R.T. n. 30/2003 *“Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”* ed in particolare il Titolo II Capo I;
- il regolamento attuativo n. 14/R/2017 per la disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana ed in particolare gli articoli: 2, 4 e 16, nonché l'allegato “B” al Regolamento;

Preso atto che si rende necessario individuare per l'anno 2026 la parte tariffaria dell'imposta di soggiorno, differenziata sulla base delle strutture ricettive di cui alla citata L.R.T. n. 61/2024 ed alle strutture agrituristiche di cui alla L.R.T. n. 30/2003 ed in base alle diverse classificazioni ivi previste;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento, di **modificare per l'anno 2026** le precedenti tariffe, così come precedentemente approvate con la

citata delibera G.C. n. 151/2024 e così come sottoriportate con riferimento alle tipologie ed alle classificazioni, così come meglio descritto nella tabella “A” indicata nella parte dispositiva del presente atto:

<i>Struttura ricettiva</i>	<i>Classificazione:</i> <i>n. Stelle (art. 37 LRT n. 86/2016)</i> <i>n. Chiavi (art. 65 LRT n. 86/2016)</i>	<i>Imposta per persona per max. quattro pernottamenti consecutivi</i>
Strutture ricettive alberghiere e campeggi: – alberghi; – residenze turistico-alberghiere; – campeggi;	Fino a due	€ 1.50
	Tre	€ 2.00
	Quattro/Cinque	€ 2.50
Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione: – Residence		€ 2.50
Strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva: – case per ferie; – ostelli;		€ 1.50
Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione: – residenze d’epoca.		€ 2.00
Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione: – esercizi di affittacamere; – bed and breakfast; – case e appartamenti per vacanze; – locazioni turistiche.		€ 2.00
Strutture ricettive agrituristiche		€ 2.00

Preso altresì atto che ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera f) del d. lgs. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote o tariffe la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale che le deve approvare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il parere in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Settore Affari Generali Socio-Educativo e il parere in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti per alzata di mano,

DELIBERA

1. **di approvare**, per i motivi di cui in premessa e sulla base delle diverse strutture ricettive e delle relative classificazioni come definite nella normativa di riferimento, **l'imposta di soggiorno 2026** e fino a nuova e diversa determinazione nella misura e per le motivazioni indicate in premessa e di seguito riportate in tabella:

Tabella "A" Tariffe Imposta Soggiorno 2026 Tariffe approvate con delibera G.C. n. ____ del 30/10/2025		
<i>Struttura ricettive assoggettate all'imposta</i>	<i>Classificazione: Stelle Chiavi Girasoli</i>	<i>Imposta per persona per max. quattro pernottamenti consecutivi</i>
Strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva di cui al Titolo II - Capo III della LRT 61/2024: Case per ferie, Ostelli etc.; Strutture ricettive all'aperto di cui al Titolo II - Capo II della LRT 61/2024: campeggi, aree di sosta camper etc.;		€ 1.50
Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione di cui al Titolo II - Capo III della LRT 61/2024: Affittacamere – art. 42; Bed and breakfast - art. 43; Case e appartamenti per vacanze - Art. 44; Residenze d'epoca - Art. 45 Locazioni turistiche di cui al Titolo III della LRT 61/2024;		€ 2.50

Strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo II - Capo I della LRT 61/2024: - Alberghi - art. 22; - Residenze turistico-alberghiere – art. 23; - Dipendenze – art. 24; - Condhotel – art. 25; - Academy hotel– art. 26: Residence di cui al Titolo II - Capo V della LRT 61/2024: Alberghi diffusi di cui al Titolo II - Capo VI della LRT 61/2024; Strutture ricettive agrituristiche di cui alla LRT n. 30/2003 “Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana”	Fino a due	€ 1.50
	Tre	€ 2.50
	Quattro/Cinque	€ 3.50
Applicazione della tariffa Art. 6 del Regolamento	La tariffa è applicata per non oltre quattro pernottamenti consecutivi	
Esenzione della tariffa Art. 4 del Regolamento	- minori fino al compimento del 13° anno di età; - le persone che pernottano in quanto ricoverati per trattamenti in regime di “day hospital”, in ospedali e case di cura, e loro accompagnatori; - accompagnatori di persone ricoverate in ospedali o case di cura e le persone e loro accompagnatori, sottoposte a visite mediche specialistiche e/o accertamenti diagnostici. L’esonazione è subordinata alla presentazione, da parte di colui che intende usufruire dell’esonero, di certificazione prodotta dalla struttura sanitaria attestante le generalità del paziente ed il periodo di ricovero; - autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L’esonazione si applica in ragione di ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti; - soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario; - portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica.	

2. **di disporre**, giusto il comma 15/quarter dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”

l'applicazione delle nuove disposizioni regolamentari "... a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione;

3. di prevedere:

- per l'esercizio **2026**, così come per i successivi esercizi 2027 e 2028, un introito annuo stimato in € 300.000,00 che verrà successivamente introitato sull'apposito capitolo 2400 del bilancio di previsione 2026/2028 in corso di approvazione;
- nel rispetto di quanto previsto l'art. 5 del regolamento "Utilizzo dell'imposta di soggiorno" le entrate dell'imposta di soggiorno per l'annualità 2026 saranno utilizzate per il finanziamento e l'incentivazione di interventi e/o progetti in materia turistico/culturale ed in particolare per:
 - interventi ed iniziative finalizzate al potenziamento di servizi turistici a favore di persone soggiornanti nel territorio;
 - organizzazione eventi per la promozione turistico/culturale;
 - interventi di manutenzione straordinaria nei luoghi di interesse turistico e culturale del territorio comunale;

4. di prevedere altresì che, in fase di rendiconto **2026**, sia presentata al Consiglio Comunale, per la relativa presa d'atto, una relazione sulla realizzazione degli interventi realizzati con gli introiti dell'imposta.

Successivamente con separata votazione,

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Dott. Andrea Frosini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Rubolino